

TI_GERICHTE 11.2018.36 vom 15. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.36_d20150915

FR: TI_GERICHTE 11.2018.36 du 15 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 11.2018.36 del 15 settembre 2015

Regeste

Modifica di sentenza di divorzio sul diritto di visita: provvedimenti cautelari

Erwägungen

E. 1

La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2016.88 del 14 dicembre 2017, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari emanati nell'ambito di simili azioni sono retti – come di norma – dalla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo le modalità inerenti all'esercizio del diritto di visita, impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività, il decreto del Pretore è stato notificato al patrocinatore della convenuta venerdì 16 marzo 2018 (tracciamento degli invii n. _____, agli atti). Introdotto il 26 marzo successivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

E. 2

Come ha ricordato il Pretore, una sentenza di divorzio può essere modificata sull'esercizio delle relazioni personali tra il genitore non affidatario e i figli secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). Dato però che in casi del genere la modifica riguarda una sentenza passata in giudicato e che il suo scopo non è quello di correggere, bensì di adeguare quella sentenza a nuove circostanze, provvedimenti cautelari in cause siffatte vanno adottati con grande prudenza, ove la situazione appaia chiaramente mutata già a un sommario esame e non si possa pretendere che rimanga tale per la durata del processo (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami). Nella fattispecie la sentenza di divorzio proibiva ogni relazione personale tra padre e figlio. Tale divieto è stato allentato tuttavia dall'Autorità regionale di protezione, che con decisione del 5 luglio 2016 ha ripristinato un diritto di visita sotto sorveglianza di un'ora e mezzo la settimana nello Studio _____ a _____, impartendo istruzioni ai genitori e ai responsabili del centro d'incontro (doc. E). La questione è di sapere perciò se, intervenendo su tale assetto già in via cautelare, il Pretore si sia attenuto al prudente criterio che gli imponeva dalla giurisprudenza e, in caso affermativo, se il suo intervento si giustifichi alla luce delle circostanze specifiche.

E. 3

Nella fattispecie risulta che il diritto di visita sotto sorveglianza ripristinato il 5 luglio 2016 dall'Autorità regionale di protezione non è più esercitato dal maggio del 2017 per decisione dello Studio _____, AO 1 non avendo rispettato il divieto di usare la lingua araba “in specie nei contatti con i parenti in Egitto” (deposizione di _____ P _____ dell'8 marzo 2018, verbale pag. 2; v. anche petizione, pag. 7 a metà). Per tale ragione il Pretore ha trasferito l'esercizio delle visite dallo Studio _____ a _____ nel punto d'incontro della Casa _____ a _____, luogo proposto anche dal curatore _____ P _____ in una lettera del 19 ottobre 2017 all'Autorità regionale di protezione 2 (act. II), rimasta senza riscontro (decreto impugnato, pag. 4). Alla regolamentazione disposta dall'Autorità regionale di protezione nella decisione del 5 luglio 2016 il Pretore non ha apportato altri cambiamenti. Anzi, il suo dispositivo è testualmente identico a quello emanato dall'Autorità medesima, tranne per quanto riguarda la locuzione “Studio _____”, sostituita con “punto d'incontro”. Rimane il problema di sapere se il Pretore dovesse eventualmente astenersi anche da tale intervento.

E. 4

Nell'appello la convenuta sostiene, in sintesi, che il Pretore avrebbe dovuto lasciare il punto d'incontro per l'esercizio delle visite nello Studio _____ a _____. Poco importa che lo studio non sia più disponibile, poiché AO 1 deve ciò al suo stesso contegno e rimanendo senza relazioni con il figlio imparerebbe ad assumere “un comportamento rispettoso dell'istituzione”. Spostando il luogo d'incontro, invece, il Pretore non fa altro che “rafforzare questo padre nel suo ardito comportamento” e ostare alla sperimentazione di “assetti relazionali più aperti”, ciò che non è nell'interesse del figlio. L'appellante si duole inoltre che il Pretore abbia fissato il luogo d'incontro nella Casa _____ di _____ senza ch'essa abbia avuto modo di “maturare la fiducia” previamente negli operatori della struttura e senza che la nuova sede del diritto di visita “possa essere adeguatamente predisposta”.

E. 5

Decisivo ai fini del giudizio è appurare, come detto, se il Pretore sia intervenuto cautelatamente sulla regolamentazione del diritto di visita di cui è chiesta la modifica mentre la situazione non apparisse chiaramente mutata già a un sommario esame e si potesse lasciarla tale per la durata del processo. I propositi sanzionatori dell'appellante nei confronti dell'ex marito sono, indipendentemente dagli errori più o meno gravi che questi può avere commesso, senza interesse. Determinante è sapere se non si potesse continuare per la durata della causa con la disciplina del diritto di visita stabilita a suo tempo dall'Autorità regionale di protezione. La risposta al quesito è univocamente negativa. Quelle relazioni personali non potevano più essere esercitate già per disposizione dello stesso Centro _____, il quale non accettava l'uso della lingua araba dal parte dell'appellante “in specie nei contatti con i parenti in Egitto” (sopra, consid. 3). La situazione era dunque chiaramente mutata e con il diritto di visita nello Studio _____ non si poteva più continuare nemmeno per la durata della causa. Giustamente il Pretore è intervenuto di conseguenza al riguardo.

E. 6

L'appellante invoca il bene del figlio con riferimento agli art. 273 e 274 CC.

L'argomentazione non è pertinente. Intanto perché il bene del figlio non si identifica con gli intenti sanzionatori di un genitore nei confronti dell'altro a cagione degli errori commessi e, in secondo luogo, perché l'interesse di un figlio consiste, per principio, nell'intrattenere

relazioni personali con entrambi i genitori (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine), non solo con quello più virtuoso. Conflitti tra genitori non sono motivi sufficienti né per limitare un diritto di visita (DTF 131 III 211 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017 del 9 novembre 2017 consid. 4.2.4) né, tanto meno, per impedirlo (DTF 118 II 242 consid. 2c). E in concreto non risulta che le relazioni tra padre e figlio possano pregiudicare concretamente il bene di quest'ultimo. Al momento in cui il Pretore ha statuito in via cautelare la situazione appariva quindi chiaramente mutata rispetto al momento in cui l'Autorità regionale di protezione aveva deciso, il 5 luglio 2016. A ragione il Pretore si è attivato così con prudente criterio per riattivare il diritto di visita, limitando il suo intervento al luogo degli incontri, senza sospingersi oltre.

E. 7

Lamenta l'interessata di non aver potuto conoscere previamente i responsabili della Casa _____ a _____ e di non aver potuto “maturare la fiducia” negli operatori della struttura, onde, per finire, una disciplina del diritto di visita non “adeguatamente predisposta”. La doglianza è doppiamente infondata. Anzitutto perché le modalità di esercizio inerenti a un diritto di visita sono regolate dal giudice, che il genitore affidatario abbia o non abbia fiducia negli operatori del centro d'incontro. Inoltre perché le particolareggiate disposizioni sulla ripresa delle relazioni personali tra padre e figlio, con riesame della situazione da parte del Pretore dopo due mesi (o anche prima, se i responsabili della struttura reputano ciò opportuno) prevengono adeguatamente il rischio di insuccessi. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 8

Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni finanziarie presumibilmente difficili in cui essa versa si tiene conto, moderando sensibilmente l'ammontare della tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). In conformità all'art. 301 lett. c CPC un esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche al curatore di M_____. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: – avv.; – avv.. Comunicazione: –; – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. . Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.